



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO**

I sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico, dott.ssa Floriana Consolante, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 1273 R.G. dell'anno 2021 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi n. 68/2021, riservata in decisione all'udienza dell'8 gennaio 2024, celebratasi con le modalità della trattazione scritta, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente

TRA

██████████ rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. ██████████
appellante

E

██████████ rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. ██████████
██████████
appellata

Conclusioni: All'udienza dell'8 gennaio 2024, celebratasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

██████████ ha impugnato la sentenza n. 68/2021 resa dal Giudice di Pace di Guardia Sanframondi che ha rigettato la domanda da egli proposta nei confronti di ██████████ per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 2.500,00, pari al 50% dell'importo da egli versato per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sull'immobile in comproprietà con la convenuta, ammontanti a complessivi euro 5.000,00 giusta fattura n. 128/2018 della ██████████ s.r.l.

L'appellante ha lamentato che la domanda azionata in primo grado, volta ad ottenere dalla ██████████ ai sensi dell'art. 1110 c.c., il rimborso della metà delle spese di manutenzione dell'immobile in



comproprietà, doveva essere accolta, atteso che il [REDACTED] aveva provveduto ad effettuare dei lavori sull'immobile in comproprietà con la sua coniuge [REDACTED] necessari per la conservazione della cosa comune ed il mantenimento della sua integrità.

L'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui si affermava che il diritto al rimborso delle somme sarebbe escluso dalla circostanza che egli non aveva provveduto ad interpellare e avvertire la comproprietaria prima dell'esecuzione delle opere.

In merito l'appellante asseriva che il Giudice di Pace aveva ommesso di considerare che, all'epoca dell'esecuzione dei lavori, egli e la convenuta erano sposati in regime di comunione legale dei beni, considerato che la separazione tra i coniugi era intervenuta successivamente, per cui si presupponeva che vi fosse il consenso della [REDACTED] all'esecuzione delle opere.

Tanto premesso [REDACTED] chiedeva, in accoglimento dell'appello, la condanna della controparte al pagamento in suo favore della somma di euro 2.500,00, oltre interessi e svalutazione monetaria, secondo quanto disposto dall'art. 1110 c.c.

Si costituiva in giudizio l'appellata la quale chiedeva, preliminarmente, dichiararsi inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito ne chiedeva il rigetto deducendo che i lavori effettuati dal [REDACTED] non risultavano assistiti dal carattere di urgenza ed indifferibilità di cui, a suo dire, non era stata data alcuna prova. L'appellata eccepiva che, pur essendo comproprietaria dell'immobile alla data di realizzazione dei presunti lavori (agosto 2018), risiedeva altrove, per cui alcun obbligo di pagamento gravava su di sè, dal momento che ella non godeva dell'immobile. L'appellata concludeva per il rigetto del gravame, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

All'udienza dell'8 gennaio 2024, celebratasi con le modalità della trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

In via preliminare va dichiarata la tempestività dell'appello, nonché la sua ammissibilità in ordine ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., contenendo l'atto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (cfr. S.U. n. 27119/2017).

Più in dettaglio, l'art. 342 c.p.c, nella formulazione vigente al momento della proposizione del gravame richiedeva, a pena della sua inammissibilità, che quest'ultimo recasse: *"1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata."*

Anche nella attuale formulazione, il legislatore ha posto l'accento sulla chiarezza e sinteticità dei motivi di gravame, imponendo comunque all'appellante chiarezza, sinteticità e specificità.



Ora, la giurisprudenza formatasi sul punto impone una valutazione ed interpretazione dell'atto introduttivo del giudizio nel suo complesso, sia esso ordinario o disciplinato dal rito del lavoro (in questi termini, Cass. sent. n. 7585 del 15.05.2003), ed inoltre richiede all'appellante *"di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata"* (cfr. Cass. sent. n. 2143 del 5.02.2015).

Ebbene, dall'atto introduttivo si evincono in maniera sufficientemente chiara e dettagliata i motivi di gravame, ed i capi della sentenza impugnata di cui si chiede la riforma, e sono stati altresì esplicitate le ragioni a fondamento dello stesso.

Nel merito, l'appello è infondato e va pertanto rigettato.

Ebbene, con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] ha agito in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, nei confronti [REDACTED] esponendo di essere comproprietario, unitamente a quest'ultima, per la quota del 50% ciascuno, dell'immobile sito in Castelvenere (BN) alla via [REDACTED] snc, e che egli, nel mese di agosto 2018, aveva provveduto a far eseguire dall'impresa edile [REDACTED] s.r.l. alcuni interventi di manutenzione straordinaria al detto immobile per un corrispettivo di euro 5.000,00, giusta fattura n°128 del 12 agosto 2018. Lamentava però di avere corrisposto per intero tale importo in quanto la comproprietaria [REDACTED] sebbene ripetutamente compulsata all'esecuzione delle predette opere indifferibili, non vi aveva provveduto.

La domanda di [REDACTED] è stata respinta dal Giudice di Pace con la sentenza n°68/2021 oggetto della presente impugnazione.

Il Tribunale ritiene l'appello infondato poiché il giudice di pace ha fatto corretta applicazione dell'art. 1110 c.c., a norma del quale: *"Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso"*.

Tale norma attribuisce, infatti, a ciascun partecipante il diritto al rimborso delle spese necessarie sostenute per la conservazione della cosa comune, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore.

Nella fattispecie, l'appellante invoca l'applicabilità dell'art. 1110 c.c., assumendo di aver anticipato delle somme per effettuare dei lavori su di un bene in comproprietà con la moglie, dalla quale si è però separato e per le quali chiede il rimborso.



Ora, ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso è necessario, anzitutto, fornire la prova dell'esecuzione di tali lavori, per poi verificare la sussistenza o meno della necessità degli stessi, nonché l'inerzia del comproprietario (in questi termini, Cass. 16.12.2019, n. 33158 secondo cui *“Nella comunione ordinaria, a norma degli artt. 1110 e 1134 c.c., il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, può ottenerne il rimborso solo qualora provi tanto la suddetta inerzia, quanto la necessità e l'urgenza dei lavori”*).

In ordine alla urgenza dei lavori, la più recente giurisprudenza ha così sancito: *“In materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, l'art. 1110 c.c., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il comunista che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretendere il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombando comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori; ciò a differenza di quanto previsto in tema di condominio di edifici, ove il rimborso delle spese sostenute per la conservazione della cosa comune è condizionato al più stringente presupposto dell'urgenza, tenuto conto che i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione.”* (cfr. Cass. Ordinanza 18 febbraio 2022, n. 5465). Dunque, il recente arresto giurisprudenziale esclude ogni rilievo circa l'urgenza o meno dei lavori, con la conseguenza che il partecipante alla comunione ha diritto al rimborso delle spese sostenute purché abbia preventivamente avvertito gli altri partecipanti.

Ciò premesso, il Tribunale osserva anzitutto che la documentazione depositata in primo grado dall'attore è inidonea a dimostrare l'effettiva esecuzione dei lavori, la loro necessità, oltre che l'inerzia della comproprietaria, e dunque a fondare la domanda azionata in virtù dei presupposti individuati dalla norma testè menzionata.

Ed invero, l'odierno appellante ha depositato in primo grado la fattura n°128 del 12 agosto 2018 per l'importo di euro 5.000,00 emessa dalla ditta [REDACTED] il computo metrico e due assegni, ciascuno per l'importo di euro 2.500,00 emessi nelle date del 23 e 24 agosto 2018, nonché la messa in mora datata 16 aprile 2019 con la quale il [REDACTED] ha diffidato la [REDACTED] al pagamento della somma richiesta in questa sede.



Ebbene, per quanto attiene al computo metrico, quest'ultimo può essere qualificato come una nota spese priva di valore probatorio in ordine all'asserito credito vantato nei confronti dell'appellata, ed alla effettiva esecuzione dei lavori. Analogamente, la fattura in atti individua genericamente l'esecuzione di lavori di "completamento degli esterni" dell'immobile per cui è causa, senza alcuna precisazione in ordine a quelli effettivamente eseguiti, mentre i due assegni emessi in favore della [REDACTED] non possono essere ricondotti, con certezza, ai lavori necessari per i quali il [REDACTED] chiede il rimborso, ben potendo essere ricompresi nel novero di lavori tesi al miglioramento ed al godimento individuale della cosa comune.

Per quanto attiene, invece, alla messa in mora indirizzata a [REDACTED] va evidenziato che la missiva è datata 16 aprile 2019 per cui è successiva all'epoca della presunta esecuzione dei lavori, ragione per cui non vi è prova dell'inerzia della comproprietaria che costituisce il presupposto necessario ai fini della fondatezza della pretesa di rimborso ex art 1110 c.c.

Tale norma pone infatti l'accento sulla inattività del comproprietario (*"In tema di spese di conservazione della cosa comune, l'art. 1110 c.c., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretendere il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombando comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori"*, cfr. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20652 del 9 settembre 2013, ed ancora *"Nella comunione ordinaria, a norma degli artt. 1110 e 1134 c.c., il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, può ottenerne il rimborso solo qualora provi tanto la suddetta inerzia, quanto la necessità e l'urgenza dei lavori"*, cfr. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 33158 del 16 dicembre 2019).

Nel caso di specie non è stata però provata l'inerzia dell'appellata, in quanto, come anzidetto, la messa in mora depositata in atti è datata 16 aprile 2019 e, pertanto, risale ad un'epoca successiva all'esecuzione dei lavori, che secondo l'attore sarebbero stati effettuati nell'agosto 2018, e neppure risulta agli atti di causa alcun sollecito da parte del [REDACTED] precedente all'agosto 2018 che sia rimasto disatteso.



L'appellante ha dedotto nel presente giudizio che il consenso dell'altro coniuge alla esecuzione dei lavori non fosse necessario, in virtù del regime della comunione legale scelto dai coniugi-comproprietari dell'immobile.

In altri termini, il [REDACTED] assume che per la realizzazione dei lavori in oggetto non fosse necessario della [REDACTED] all'epoca coniuge dell'attore, trattandosi di un bene in comunione legale tra coniugi.

Ebbene, va premesso che tale questione è stata sollevata dal [REDACTED] per la prima volta in sede di giudizio di appello.

L'assunto è infondato in quanto i beni comuni tra i coniugi sono assoggettati alla disciplina di cui all'art. 1110 c.c., per cui i lavori necessitano, comunque, del consenso del coniuge comproprietario e ai fini del rimborso è necessaria la prova dell'inerzia di quest'ultimo.

Ed invero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il coniuge non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la manutenzione degli immobili in comunione, anche dopo lo scioglimento della medesima dovuto a separazione, se non vi è stato consenso dell'altro coniuge comproprietario. Nello specifico, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di spese di conservazione della cosa comune, l'art. 1110 c.c., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore. Solo in caso di inattività di questi ultimi, egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombando comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori (Cassazione Civile, 23.08.2017, n. 20283).

Per completezza si rileva che lo stesso appellante ha definito i lavori in esame come "*interventi di manutenzione straordinaria*" (pag. 1 dell'atto di citazione in appello), con ciò riconoscendo, seppur implicitamente, che detti lavori necessitavano del consenso dell'altro coniuge.

L'appello va pertanto rigettato.

Per quanto attiene alle spese di lite, va evidenziato che il giudice di appello nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali del giudizio di primo grado.

Ebbene, alla luce di quanto esposto, in considerazione del rigetto del gravame e della mancata espressa impugnazione dell'appellata circa le spese di lite liquidate con la sentenza di I grado, si ritiene di dover liquidare le sole spese del presente giudizio di appello le quali seguono la



soccombenza e che si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria e/o di trattazione non espletata.

Si dà infine atto che parte appellante è tenuta a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'articolo 13 co.1 bis d.p.r. 115/02.

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza 68/2021 del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'appello;
- 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali liquidate in € 1701,00 per compenso di avvocato di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisoria oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato [REDACTED] ex art. 93 c.p.c.

dà atto che parte appellante è tenuta a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'articolo 13 co.1 bis d.p.r. 115/02.

Benevento, 20 giugno 2024

Il Giudice

dr.ssa Floriana Consolante

